

Cumulo contributivo
(Legge 228/2012 art. 1 comma 239 e ss.,
modificata dalla Legge 232/2016, art. 1 commi 195-198)

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha previsto, dal 1° gennaio 2017, l'estensione agli iscritti alle Casse dei professionisti del cumulo gratuito dei periodi assicurativi, introdotto dalla Legge 228/2012 (art. 1 comma 239 e ss.).

Al pari della totalizzazione, l'istituto permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione, differenziandosi per i requisiti di accesso e per il metodo di calcolo della prestazione. Con il cumulo, infatti, le gestioni determinano il trattamento *pro quota* secondo le proprie regole di calcolo e non con il sistema contributivo.

Totalizzazione, ricongiunzione e cumulo a confronto

La **totalizzazione** permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali (compresa la Gestione Separata Inps) di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione. La totalizzazione non comporta il versamento di oneri a carico dell'interessato, né il trasferimento di contributi da una gestione all'altra. Il trattamento pensionistico è calcolato *pro quota* secondo il sistema contributivo, salvo per gli Enti previdenziali privatizzati, come l'Enpam, che applicano le proprie regole di calcolo qualora l'interessato abbia maturato un diritto autonomo alla pensione nella gestione d'iscrizione.

La **ricongiunzione** è regolata dalla Legge n. 29/1979 e, per gli iscritti alle Casse dei professionisti, dalla Legge n. 45/1990 ed è a titolo oneroso. L'istituto permette di trasferire i contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche in un unico Ente. Da questa possibilità sono però esclusi i contributi della Gestione Separata Inps. Il trattamento pensionistico è calcolato in base ai criteri della gestione dove sono confluiti i contributi.

Il **cumulo**, al pari della totalizzazione, è a titolo gratuito e permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali (compresa la Gestione Separata Inps) di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione, senza trasferimento di contributi da una gestione all'altra. Le gestioni determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le proprie regole di calcolo.

Chi sono gli interessati

Sono interessati al cumulo i lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e presso le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gli iscritti alla gestione separata, nonché gli iscritti agli Enti di previdenza privatizzati e privati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

L'accesso al cumulo è consentito ai richiedenti che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle gestioni considerate, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione (d.lgs n. 42/2006) e di ricongiunzione regolata dalla Legge n. 29/1979. Dal 2017 il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in uno degli Enti interessati.

I trattamenti pensionistici

I trattamenti erogati in regime di cumulo sono: la pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti.

Il calcolo della pensione

Il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi accreditati presso le diverse gestioni o Enti.

Le gestioni determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

L'Enpam, di conseguenza, determinerà la quota di competenza secondo il calcolo specifico delle gestioni in cui il medico e/o l'odontoiatra risulti iscritto.

Il pagamento della pensione

L'importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dal cumulo è corrisposto dall'Inps.

I requisiti per accedere alla pensione e la decorrenza

Pensione di vecchiaia

Il trattamento pensionistico di vecchiaia si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge Fornero e, comunque, in presenza dei requisiti più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi e degli ulteriori requisiti diversi da quelli dell'età e dell'anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale gli assicurati risultano da ultimo iscritti (come ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro).

Pertanto, per accedere alla pensione di vecchiaia in cumulo, i medici e gli odontoiatri dovranno maturare il requisito anagrafico previsto dalla gestione Enpam di appartenenza e il requisito contributivo previsto dalla legge Fornero come riportato nell'allegata Tabella A.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi o della cessazione dell'attività se posteriore. Tuttavia, su richiesta dell'iscritto, la decorrenza può essere posticipata al mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché la cessazione dell'attività sia antecedente.

Pensione anticipata

Il trattamento pensionistico anticipato, per tutti gli Enti previdenziali interessati (compreso l'Enpam), si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge Fornero, come indicato nell'allegata Tabella B.

Pensione di inabilità

Il diritto al trattamento è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale si è iscritti al verificarsi dell'evento (stato invalidante), secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi (comma 2, articolo 2, del D.lgs. 42/2006).

L'iscritto alle gestioni Enpam, per ottenere la pensione di invalidità, deve essere stato riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della professione medica/odontoiatrica dalla commissione medica dell'Ordine provinciale a cui il medico/odontoiatra è iscritto.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo o dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività lavorativa professionale, se posteriore.

Pensione indiretta ai superstiti

La pensione indiretta ai superstiti si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi (comma 2, articolo 2, del D.lgs. 42/2006).

Per il perfezionamento dei requisiti per l'accesso al cumulo rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'iscritto.

La titolarità di una pensione diretta da parte del familiare superstite non è causa ostativa al riconoscimento della pensione indiretta in regime di cumulo.

Come si presenta la domanda

La domanda deve essere presentata dall'interessato o dal familiare superstite all'ultimo Ente pensionistico presso il quale è iscritto o è stato iscritto in caso di pregressa cessazione dell'attività lavorativa.

Nella domanda devono essere indicati tutti gli Enti presso i quali il lavoratore ha contribuito. L'Enpam si attiverà per avviare il procedimento con gli altri Enti interessati.

La domanda di pensione in cumulo per invalidità assoluta e permanente deve essere presentata esclusivamente tramite l'Ordine dei Medici a cui il medico o l'odontoiatra è iscritto e presso il quale dovrà essere sottoposto a visita.

Norme transitorie per chi ha presentato domanda di ricongiunzione/totalizzazione

La legge di bilancio 2017 ha previsto la possibilità, per i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione onerosa ai sensi della Legge n. 29/1979, di rinunciare alla stessa a condizione che non sia avvenuto l'integrale pagamento dell'onere, o che non abbia dato titolo al trattamento pensionistico. La richiesta dovrà essere presentata entro il 2017.

I liberi professionisti che hanno presentato domanda di ricongiunzione ai sensi della Legge n.45/1990 sono esclusi dalla possibilità di recesso poiché la normativa consente tale possibilità solo a coloro che hanno ricongiunto ai sensi della Legge n. 29/1979.

È possibile rinunciare anche alla pensione in totalizzazione, qualora la relativa domanda sia stata presentata prima del 1° gennaio 2017 ed il procedimento amministrativo di riconoscimento non sia ancora concluso.

Tabella A

Anno 2017 - Requisiti pensione vecchiaia*				
	ENPAM	INPS ⁽²⁾	TOTALIZZAZIONE	CUMULO ISCRITTI ENPAM ⁽³⁾
Requisito anagrafico	67 anni e 6 mesi ⁽¹⁾	donne dipendenti: 65 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	67 anni e 6 mesi
		donne autonome e gestione separata: 66 anni e 1 mese uomini dipendenti, autonomi e gestione separata: 66 anni e 7 mesi		
Requisito contributivo	5 anni di contribuzione effettiva in costanza di iscrizione alla gestione Quota A	20 anni	20 anni	20 anni
	15 anni di anzianità contributiva in Quota A in caso di cancellazione prima del compimento del requisito anagrafico			
Altri requisiti	cessazione rapporto professionale (solo Fondi speciali)	cessazione del rapporto di lavoro dipendente	finestra = 18 mesi, età all'apertura finestra 67 anni e 1 mese	cessazione rapporto di lavoro (dipendenza, convenzione e accreditalimento al SSN)

* I requisiti riportati nel seguente schema sono già adeguati alla speranza di vita (D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 12)

⁽¹⁾ Solo presso la Quota A del Fondo Generale si può accedere alla pensione di vecchiaia anche al compimento dei 65 anni, con 20 anni di contribuzione e previa opzione per il sistema di calcolo contributivo.

⁽²⁾ Per i lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito con i requisiti anagrafici e contributivi riportati in tabella a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato (art. 3 comma 6 L. 335/1995). Si prescinde dal requisito dell'importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni e di un'anzianità contributiva minima di 5 anni.

⁽³⁾ Il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 241, della L. 228/2012, così come modificato dalla legge di bilancio 2017, è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalla normativa di ciascuna gestione interessata al cumulo.

Anno 2018 - Requisiti pensione vecchiaia *				
	ENPAM	INPS ⁽²⁾	TOTALIZZAZIONE	CUMULO ISCRITTI ENPAM ⁽³⁾
Requisito anagrafico	68 anni ⁽¹⁾	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	68 anni
Requisito contributivo	5 anni di contribuzione effettiva in costanza di iscrizione alla gestione Quota A 15 anni di anzianità contributiva in Quota A in caso di cancellazione prima del compimento del requisito anagrafico	20 anni	20 anni	20 anni
Altri requisiti	cessazione rapporto professionale (solo Fondi speciali)	cessazione del rapporto di lavoro dipendente	finestra = 18 mesi, età all'apertura finestra 67 anni e 1 mese	cessazione rapporto di lavoro (dipendenza, convenzione e accreditamento al SSN)

** I requisiti riportati nel seguente schema sono già adeguati alla speranza di vita (D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 12)*

⁽¹⁾ Solo presso la Quota A del Fondo Generale si può accedere alla pensione di vecchiaia anche al compimento dei 65 anni, con 20 anni di contribuzione e previa opzione per il sistema di calcolo contributivo.

⁽²⁾ Per i lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito con i requisiti anagrafici e contributivi riportati in tabella a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato (art. 3 comma 6 L. 335/1995). Si prescinde dal requisito dell'importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni e di un'anzianità contributiva minima di 5 anni.

⁽³⁾ Il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 241, della L. 228/2012, così come modificato dalla legge di bilancio 2017, è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalla normativa di ciascuna gestione interessata al cumulo.

Tabella B

Anno 2017 - Requisiti pensione anticipata*			
	ENPAM	TOTALIZZAZIONE	CUMULO ISCRITTI ENPAM ⁽¹⁾
Requisito anagrafico	61 anni e 6 mesi	nessuno	nessuno
Requisito contributivo	35 anni	40 anni e 7 mesi	<u>uomini</u> 42 anni e 10 mesi
	oppure 42 anni a prescindere dall'età		<u>donne</u> 41 anni e 10 mesi
Altri requisiti	- 30 anni di laurea - cessazione rapporto professionale (solo Fondi speciali)	finestra = 21 mesi, anzianità contributiva all'apertura finestra 42 anni e 4 mesi	cessazione rapporto di lavoro (dipendenza, convenzione e accreditamento al SSN)

Anno 2018 - Requisiti pensione anticipata*			
	ENPAM	TOTALIZZAZIONE	CUMULO ISCRITTI ENPAM ⁽¹⁾
Requisito anagrafico	62 anni	nessuno	nessuno
Requisito contributivo	35 anni	40 anni e 7 mesi	<u>uomini</u> 42 anni e 10 mesi
	oppure 42 anni a prescindere dall'età		<u>donne</u> 41 anni e 10 mesi
Altri requisiti	- 30 anni di laurea - cessazione rapporto professionale (solo Fondi speciali)	finestra = 21 mesi, anzianità contributiva all'apertura finestra 42 anni e 4 mesi	cessazione rapporto di lavoro (dipendenza, convenzione e accreditamento al SSN)

**I requisiti riportati nel seguente schema sono già adeguati alla speranza di vita (D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 12)*

⁽¹⁾ Per la pensione anticipata in cumulo, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 239, della L. 228/2012, così come modificato dalla legge di bilancio 2017, si applicano i requisiti previsti dalla legge Fornero (art. 24, comma 10, D.L. 201/2011).

